


IN BREVE n. 024-2010
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature



La pensione si crea da giovani per goderla da vecchi.

In previdenza non si possono correre rischi, l'errore può costare caro.

Due slogan che bisogna tener presente nella costruzione del proprio futuro previdenziale, più che mai necessario venendo meno nella previdenza obbligatoria quella copertura necessaria per una vita dignitosa nel post lavorativo.

Di fronte all'allargarsi della forbice dell'indice di sostituzione, quando col massimo dell'anzianità il primo rateo di pensione sarà meno del 50% dell'ultima retribuzione in attività di servizio, è più che mai necessario pensare in tempo utile (dopo una certa età diventa una pazzia economicamente insostenibile pensare alla creazione di una pensione complementare) a come colmare il vuoto lasciata dalla previdenza obbligatoria.

Ecco dunque proposti e comparire in prima linea, nel cosiddetto II pilastro, i Fondi pensione.

Dovrebbero essere il tocco sano....ma....tanti ma.... E primo fra tutti il perché non decollano, seppur con notevoli agevolazioni fiscali?

E da poco che si è tentato nel privato con la deviazione del tfr, salvo espressa volontà contraria, di dare il via in modo efficace alla previdenza integrativa. Molta liquidità in momenti economici turbolenti.....e molti hanno preferito il vecchio tfr alla pensione integrativa.

Perché dunque il giovane non abbraccia la previdenza complementare? A parte la considerazione che il giovane pensando il tempo della pensione come molto lontano (ma purtroppo giunge sempre inesorabilmente e con una certa velocità inaspettata) preferisce non affrontare il problema vecchiaia e godere il presente....al massimo pensando ai riscatti, per una maggior cultura di questo istituto consolidatasi negli anni e con maggiori certezze nell'offerta, va sottolineato che la previdenza complementare prevede una deviazione di risorse (lavoratore e datore di lavoro ove previsto) in parte recuperate colla deducibilità fiscale. E qui le logiche domande: quanti sono i giovani entrati nel mondo del lavoro? Quanti hanno lavori saltuari con retribuzioni peraltro ondulanti? E quei fortunati che lavorano con contratto a tempo indeterminato hanno retribuzioni tali da permettere il lusso di stornare cifre per la previdenza complementare? Ma, soprattutto, al sacrificio dei versamenti quale beneficio (non numerico, ma in potere di acquisto) sarà corrisposto tra 30, 40 anni? I Fondi pensioni legati ai mercati finanziari, anche nelle linee meno rischiose, quali garanzie possono dare nel futuro in termini di valore reale? Va tenuto presente che nel gioco finanziario le somme versate sono anche tagliate dai caricamenti (le spese gestionali e i ricavi del gestore, forse l'unico che ha delle certezze e che, comunque vada il mercato finanziario, ha sempre un utile) che variano molto a seconda delle gestioni e del gestore.

Forse il giovane si sentirebbe più protetto con un meccanismo di ulteriore contribuzione volontaria modulata, con meccanismi certi di rendita futura, anche se magari più contenuta, ma è meglio un uovo oggi, che una gallina domani.

DALLA CASSAZIONE e TAR

Non peculato, ma truffa

Il medico che prospetta al paziente false difficoltà per una opzione per la struttura pubblica e induce il paziente a farsi curare in regime di libera professione assicurando il suo personale intervento commette reato di truffa aggravata.

Corte di Cassazione sez. VI penale - sentenza numero 20118/2010

Permessi disabili anche senza convivenza

Per il diritto ai tre giorni per l'assistenza a disabile previsti dall'articolo 33 comma 3 della legge 104/92 è necessario che l'assistenza al parente o affine entro il 3° grado portatore di handicap, ancorché non convivente, sia in atto, continuativa e esclusiva.

Corte di Cassazione sez. lavoro - sentenza numero 9557 del 22 aprile 2010

Sempre l'obbligo di soccorso

L'obbligo di assistenza previsto dal codice della strada per chi ha provocato un incidente, scatta anche quando il danno alla persona non si è effettivamente verificato.

Corte di Cassazione IV sezione penale - sentenza numero 21414 del 7 giugno 2010

Certificati MMG e ASL equipollenti

Sia ASL quanto il medico convenzionato, costituiscono articolazioni del Ssn, pertanto non vi è alcuna ragione per ritenere che il certificato rilasciato da un medico convenzionato costituisca atto funzionalmente differente dal certificato rilasciato da una ASL e che i due documenti non siano equipollenti quanto ad efficacia.

Tar Campania sez.I - sentenza numero 869 depositata il 10 febbraio 2010

Omissione Unico dopo 90 giorni

Il contribuente commette -omessa dichiarazione IRPEF- decorsi 90 giorni dall'ultima scadenza concessa per legge per la presentazione della dichiarazione.

Corte di Cassazione - sentenza numero 22045 del 10 giugno 2010

CHI FA IL DOTTORATO DI RICERCA RESTA FISCALMENTE A CARICO

da Sole 24 ore

Gli importi conseguiti nello svolgimento del dottorato di ricerca, esenti in base all'articolo 4 legge 476/1984, consentono al percettore di essere considerato familiare fiscalmente a carico, non assumendo essi in tal senso nessuna rilevanza.

In proposito potrà essere utilizzata e conservata qualsiasi documentazione, purché idonea a dimostrare la natura del rapporto di collaborazione con l'Università che eroga la borsa di studio.

PENSIONATI STUFI DI ESSERE CAPRI ESPIATORI - *Marco Perelli Ercolini*

Intervento al 47° Congresso Feder.S.P.eV.

Ieri Draghi, nel suo discorso, ha detto: "i giovani non possono da soli far fronte agli oneri crescenti della popolazione che invecchia e sono le maggiori vittime di questa crisi".

Non si parla invece mai di colpe di una non oculata previsione programmatica, ma come al solito si vuole trovare un rimedio addossando colpe e oneri sui pensionati.

Ma perchè non si fa una politica di programmazione a lungo termine col rispetto dei diritti acquisiti con sudore e sacrifici? perchè non si tagliano con efficienza gli innumerevoli sprechi fonte di clientelismi, sprechi peraltro molte volte con sfumature di illecito?

Si illudono e si sono illusi i giovani con contratti a termine, rubando il loro futuro previdenziale e penalizzando le stesse casse di previdenza.

Viene anche detto: "da tempo vanno ampliandosi le differenze di condizioni lavorative tra le nuove generazioni e quelle che le hanno precedute".

Ma chi ha predicato la mobilità, la flessibilità del lavoro, il lavoro in affitto, insomma il precariato a ore, chi ha infossato per il dio denaro la professionalità, basta a essere i capri espiatori dei nostri amministratori. Basta! Non vogliamo essere le vittime sacrificali di sprechi e politiche programmatiche quanto meno assai sprovvedute. Basta al detto: tanto paga Pantalone!

FONDAZIONI CONTRO TREMONTI da Franco Abruzzo

Le Casse privatizzate rivendicano autonomia: non appare chiara l'applicazione di molte norme del DL 78/2010.

Le norme che allarmano: **a)** divieto di vendere o acquistare immobili (o quote di fondi immobiliari) senza preventivo nulla osta dei Ministeri Vigilanti; **b)** i proventi di eventuali vendite autorizzate sottoposti alle compatibilità del bilancio pubblico; **c)** blocco delle cosiddette "finestre" di pensionamento; **d)** riduzione forzosa del Cda a 5 membri, ma il dl non spiega come dovrebbe essere riformulato il Consiglio, con quali proporzioni, con quali margini di autogoverno; **e)** pluralità di articoli del Decreto Legge che incidono pesantemente sui costi dell'apparato amministrativo e sui rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici per i quali si fa riferimento all'elenco Istat degli enti previdenziali (bloccato dal Tar Lazio e tema oggi pendente davanti al Consiglio di Stato).

“Serve un’azione congiunta di tutte le Casse, che rappresentano oltre due milioni di professionisti -conclude Camporese- affinché la manovra venga sostanzialmente emendata in Parlamento. Senza essere mai stati consultati veniamo messi sotto tutela superando leggi e regolamenti”.

TURNI MASSACRANTI e RESPONSABILITA' DEL DATORE

Rischia una condanna per omicidio colposo il titolare di una ditta di trasporti che costringe i suoi autisti a turni massacranti di lavoro a tal punto da essere causa di incidenti autostradali mortali.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 21810 dell' 8 giugno 2010.

Questa sentenza è utile spunto per richiamare all’attenzione dei medici come il mancato rispetto delle norme in tema di orario di lavoro possa aggravare la responsabilità professionale del medico per reato colposo, essendo ben noto come l’affaticamento diminuendo la soglia di attenzione possa portare a condotte negligenti e imprudenti.

IN ALLEGATO A PARTE - Studio Avv. Cervellione Augello segn. Costantino (documento138)
Sole Sanità - Costantino e Palermo (documento139)

In particolare (da C.Sizia -Il medico ospedaliero e del territorio):

La questione del riposo giornaliero è diventata materia contrattuale, nel senso che “le aziende, in sede di contrattazione integrativa, concordano modalità di riposo nelle 24 ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti (art.7 c.1 CCNL 17/10/2008 di area medica)”.

La contrattazione integrativa deve svolgersi “nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle linee di indirizzo emanate dalle Regioni ai sensi dell’art. 5 lettera k), del CCNL (art.7 c. 4 CCNL 17/10/2008)”.

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZ. DI LAVORO AREA DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA DEL S.S.N.
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2006 – 2009 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2006-2007**

PARTE I

TITOLO II -

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 5

Coordinamento Regionale

1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del d.lgs 165 del 2001, le Regioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie relative:

.....

.....

k) criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all’art. 7 del presente CCNL.

TITOLO III - CAPO II

PROTEZIONE E TUTELA DEI DIRIGENTI E DEGLI UTENTI

Art. 7

Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero

1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuità assistenziale, le aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005, modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico.

EQUITALIA: PIU' TEMPO PER I RICORSI - Comunicato 08 giugno 2010

Il termine per contestare il pignoramento presso terzi effettuato dall’agente della riscossione passa da 15 a 60 giorni al fine di permettere al debitore iscritto a ruolo di potersi difendere adeguatamente contro le esecuzioni forzate che si ritengono errate.

PROVVEDIMENTO DEL GARANTE e VIDEOSORVEGLIANZA

Con riferimento al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, con il quale ha disposto nuove regole per l'uso dei sistemi di video sorveglianza, ribadendo, in particolare, il principio secondo il quale i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con appositi cartelli, l'Inps è tenuto ad attenersi alle nuove prescrizioni, nei termini previsti dallo stesso provvedimento. In caso contrario, il trattamento dei dati risulterà illecito oppure non corretto comportando l'applicazioni di sanzioni

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 72 del 9 giugno 2010 (documento140)
Vedi anche Brevia 18 / 2010 e documenti 122 e 123 / 2010**

CENSURA C.E. SUL PART TIME VERTICALE

Secondo la Corte europea (cause riunite C395/08 e C/396/08) la normativa italiana tratta i lavoratori a tempo parziale verticale in modo sfavorevole rispetto ai lavoratori a tempo comparabili.

Normativa italiana in atto:

tempo parziale orizzontale (lavoratore sempre in attività con orario ridotto) accredito per ogni anno di lavoro un anno di contribuzione

tempo parziale verticale (lavoratore in attività solo per alcuni periodi a orario pieno) accredito solo dei periodi effettivamente lavorati dando al lavoratore facoltà di riscatto per quelli non in attività

Secondo la direttiva Ue il tempo parziale non implica interruzione dall'impiego, infatti i periodi non lavorati discenderebbero dalla normale esecuzione del contratto di lavoro a part time e non dalla sua sospensione. Secondo l'INPS invece nei periodi non lavorati, non essendo pagata alcuna retribuzione e non essendo versati i contributi, sarebbe sospeso il contratto di impiego.

Da Italia Oggi - D.Cirioli

Pensioni più vicine e più pesanti per chi ha svolto part-time verticale. Non solo per chi è ancora al lavoro, ma anche per chi è già in pensione a partire dall'anno 1997. Un effetto della sentenza della Corte Ue del 10 giugno, infatti, è proprio la possibilità di avvicinare l'età di pensionamento, nonché di chiedere (al giudice nazionale) di tenere conto della clausola di non discriminazione sugli effetti pensionistici fissata dalla direttiva Ue n. 97/81 in vigore dal 1997. Che significa poter richiedere la liquidazione dell'assegno pensionistico (anche per chi è già in pensione) con la valorizzazione dei periodi non lavorati.

ATTENZIONE:

1. C'è tempo sino al 6 luglio (senza oneri aggiuntivi) per i versamenti IRPEF dei soggetti con studi di settore;
2. Slitta sino al 12 luglio la possibilità per la trasmissione telematica da parte dei Caf e professionisti abilitati alla amministrazione finanziaria del mod.730 presentato da pensionati e lavoratori dipendenti.